

## **Codice procedura penale del 22 settembre 1988**

Codice di procedura penale.

*Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 1988 - supplemento ordinario*

**Articolo 362** - Assunzione di informazioni.

*In vigore dal 24 ottobre 1989*

1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203. (1).

(1) Articolo così modificato prima dall'art. 5, secondo comma, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356, poi dall'art. art. 9, L. 7 dicembre 2000, n. 397 e da ultimo così modificato dall'art. 13, L. 1 marzo 2001, n. 63.